

**CONVENZIONE PER LA RECIPROCIITÀ DEI SERVIZI BIBLIOTECARI
TRA IL POLITECNICO DI TORINO, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, L'UNIVERSITÀ
DEL PIEMONTE ORIENTALE, L'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA
VALLÉE D'AOSTE E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE DI
POLLENZO**

Premesso che

- il Politecnico di Torino, l'Università degli Studi di Torino, l'Università del Piemonte Orientale, istituzioni accademiche pubbliche, e l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste e l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, Università non statali legalmente riconosciute, (nel seguito congiuntamente definiti “Atenei”), nell’ambito delle rispettive *mission*, hanno come finalità istituzionali l’istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica e in tale contesto promuovono forme di cooperazione tra istituzioni, al fine di favorire la crescita culturale, scientifica e professionale della collettività;
- gli Atenei ritengono fondamentale, per il raggiungimento delle proprie finalità e nell’ottica di perseguire gli obiettivi di efficacia, efficienza e economicità, sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza anche attraverso lo svolgimento congiunto di attività nel pieno convincimento che tali forme di collaborazione contribuiscano alla creazione e allo sviluppo del patrimonio delle conoscenze;
- in particolare gli Atenei sono interessati a instaurare una collaborazione sistematica al fine di utilizzare nel modo migliore le rispettive risorse finanziarie e di personale con lo scopo di favorire l’accesso alle rispettive biblioteche e ai servizi bibliotecari da parte degli utenti istituzionali di tutti gli Atenei partecipanti, quali docenti, studenti, personale tecnico-amministrativo, assegnisti, borsisti, tutti soggetti a vario titolo afferente agli Atenei (nel seguito detti “gli Utenti Istituzionali”);
- è altresì interesse degli Atenei contribuire alla realizzazione di progetti finalizzati all’innovazione sia nel campo dei servizi bibliotecari digitali, sia in quello della promozione dell’accesso aperto alle risorse della cultura e della scienza;
- gli Atenei intendono collaborare nell’applicazione diretta, nella valorizzazione e nell’impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio, favorendo in tal modo il raggiungimento dei comuni obiettivi in tema di Terza missione;

Preso atto che la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni sul procedimento amministrativo e, in particolare, l’art. 15, prevede la possibilità, per le Amministrazioni Pubbliche e, quindi, anche per gli Atenei statali, di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività

di interesse comune, e preso atto che lo Statuto dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, nonché quello dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, non statali, prevedono espressamente il ricorso alla collaborazione con altre istituzioni universitarie;

tra

il **Politecnico di Torino**, C.F. n. 00518460019, con sede legale in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, rappresentato dal Rettore pro-tempore Prof. Guido SARACCO nato a Torino il 24.11.1965, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24 e autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di Amministrazione del 23.02.2021,

e

l'**Università degli Studi di Torino** C.F. n. 80088230018, con sede legale in Torino, Via Verdi n. 8, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Stefano GEUNA, nato a Torino il 25.09.1965, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente in Torino, Via Verdi n. 8 e autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di Amministrazione del 23/02/2021,

e

l'**Università del Piemonte Orientale**, C.F. n. 94021400026, con sede legale in Vercelli, Via Duomo n. 6, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Gian Carlo AVANZI, nato a Torino il 13.07.1954, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente in Vercelli, Via Duomo n. 6 e autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di Amministrazione del 26/02/2021,

e

l'**Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste**, Ateneo non statale legalmente riconosciuto, C.F. n. 91041130070, con sede legale in Aosta, Strada Cappuccini n. 2A, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof.ssa Mariagrazia MONACI, nata a Bergamo il 03.07.1952, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente in Aosta, Strada Cappuccini n. 2A e autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio dell'Università del 06/04/2021;

e

l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, Ateneo non statale legalmente riconosciuto, C.F. 91023900045, con sede legale in Piazza Vittorio Emanuele, 9, Pollenzo - 12042 Bra, rappresentato dal Presidente e legale rappresentante Carlo Petrini, nato a Bra il 22/06/1949, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Università in Piazza Vittorio Emanuele, 9, Pollenzo - 12042 Bra, autorizzato alla firma del presente atto dal Comitato Esecutivo del 28/01/2021;

tutto quanto sopra premesso e considerato, ritenuto parte integrante della presente convenzione,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Accesso alle strutture bibliotecarie

Gli Atenei contraenti s'impegnano reciprocamente ad assicurare l'accesso alle proprie strutture bibliotecarie ai rispettivi Utenti Istituzionali secondo le norme in vigore in ciascun Ateneo. L'identificazione degli Utenti Istituzionali è garantita dalla presentazione del tesserino universitario o "smart card", o mediante altre modalità opportunamente concordate tra gli Atenei stessi. L'eventuale verifica dei dati anagrafici atti al reperimento degli Utenti Istituzionali è assicurata su richiesta dagli Atenei di provenienza.

I servizi bibliotecari, garantiti secondo il principio di reciprocità, sono specificati nei successivi articoli.

Art. 2 – Consultazione in sede

Il patrimonio bibliografico e documentale degli Atenei è consultabile dagli Utenti Istituzionali nel rispetto delle norme vigenti in ciascun Ateneo. L'accesso alle risorse elettroniche possedute da ciascun Ateneo è garantito agli Utenti Istituzionali esclusivamente dalle postazioni informatiche messe a disposizione del pubblico nei locali delle biblioteche, mediante accesso con apposite credenziali e compatibilmente con le norme relative alle licenze d'uso. Sono fatte salve le convenzioni di carattere generale per l'accesso alle infrastrutture di rete, quali la Federazione EduRoam.

Art. 3 – Prestito a domicilio

Gli Utenti Istituzionali godono del diritto di prestito a domicilio nel rispetto delle norme in vigore nelle strutture bibliotecarie ospitanti. In caso di mancata restituzione dell'opera allo scadere del prestito, la biblioteca applicherà le sanzioni previste per i propri utenti e contestualmente avviserà l'Ateneo di provenienza.

Art. 4 – Servizi di fotocoproduzione e stampe da internet

I servizi di fotocoproduzione e stampe da internet sono consentiti nel rispetto della legislazione vigente e dei

Regolamenti delle diverse strutture bibliotecarie.

Art. 5 – Servizi interbibliotecari

I servizi interbibliotecari (prestito di volumi e invio di copie di articoli o parti di volumi) tra le biblioteche degli Atenei vengono erogati a tutte le biblioteche in regime di reciprocità gratuita, secondo le norme in vigore nelle biblioteche eroganti il servizio. Gli Utenti Istituzionali possono accedere ai servizi interbibliotecari presso le biblioteche degli Atenei contraenti alle condizioni previste per i rispettivi utenti interni.

Art. 6 – Uso delle postazioni informatiche e navigazione in rete

Le postazioni informatiche presenti nelle biblioteche degli Atenei per la navigazione internet sono a disposizione degli Utenti Istituzionali, per effettuare ricerche bibliografiche e accedere alle risorse informative selezionate in coerenza con la missione e gli obiettivi di studio, ricerca e documentazione delle biblioteche, secondo le modalità definite da ogni Ateneo.

Art. 7 – Formazione e aggiornamento del personale

I sistemi bibliotecari degli Atenei possono cooperare nell'organizzazione di iniziative di aggiornamento e di formazione del personale.

Art. 8 – Progetti comuni interbibliotecari

I sistemi bibliotecari degli Atenei possono cooperare in progetti di interesse comune. Gli Atenei favoriscono la collaborazione più ampia, ai diversi livelli, tra i rispettivi sistemi bibliotecari.

Art. 9 – Referenti di Ateneo per la convenzione

Per l'attuazione di quanto convenuto sono referenti:

- per il Politecnico di Torino:

il Responsabile pro-tempore del Servizio Sistema Bibliotecario, Dott.ssa Paola Ferrero;

- per l'Università degli Studi di Torino:

il Responsabile pro-tempore dell'Area Servizi Bibliotecari di Ateneo, Dott.ssa Alessandra Bourlot;

- per l'Università del Piemonte Orientale:

il Responsabile pro-tempore Settore Sistema Bibliotecario di Ateneo, Presidente Commissione Tecnica di Coordinamento delle Biblioteche, Dott.ssa Marisa Arcisto;

- per l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste:

il Responsabile pro-tempore dell'Ufficio Biblioteca e coordinamento linguistico, Dott.ssa Chiara Frezet;

- per l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche:
la delegata del Rettore alla Biblioteca dell'Ateneo, professoressa Antonella Campanini

Art. 10 – Copertura assicurativa e accesso alle strutture

Per il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, gli Atenei si impegnano reciprocamente sin d'ora a consentire agli Utenti Istituzionale di ciascuno, in virtù della presente convenzione, l'accesso alle proprie strutture. Gli Atenei garantiscono l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e in ambito lavoristico derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione della presente convenzione.

Gli Atenei provvedono alla copertura assicurativa di legge per qualsiasi danno derivante da rischi, responsabilità civile e infortuni, dei rispettivi utenti istituzionali in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui alla presente convenzione.

Gli Utenti Istituzionali interessati sono tenuti a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi ospitanti le strutture bibliotecarie, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Gli Utenti Istituzionali di ciascuno degli Atenei contraenti che, in virtù della presente convenzione, hanno diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature degli altri Atenei sono responsabili dei danni che ivi possono causare a terzi.

Gli utenti istituzionali di ciascun Ateneo contraente non potranno utilizzare le attrezzature di cui dispongono gli altri Atenei senza la preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Art. 11 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza degli Utenti Istituzionali interessati dalla presente convenzione, gli Atenei si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, ad adempiere agli obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i, e in genere dalla normativa vigente in materia di salute dei lavoratori, ed equiparati, nei luoghi di lavoro.

Art. 12 – Riservatezza

Gli Atenei riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione della presente convenzione e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa da ciascun Ateneo;
- non utilizzare, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa da ciascun Ateneo per fini diversi da quanto previsto della presente convenzione.

Gli Atenei si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della presente convenzione.

Gli Atenei si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che l'Ateneo che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente convenzione.

Art. 13 – Utilizzo dei segni distintivi degli Atenei

Gli Atenei si danno atto dell'esigenza di promuovere le attività svolte in attuazione della presente convenzione e l'immagine di ciascuna di esse.

A tal fine gli Atenei concordano che i rispettivi loghi potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui alla presente convenzione, previo assenso degli Atenei stessi.

L'utilizzo dei loghi degli Atenei, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà essere regolato da specifici accordi, approvati dai rispettivi organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine degli Atenei stessi.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

Gli Atenei si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR" o "Regolamento").

Gli Atenei si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza degli altri Atenei.

I dati personali - quali nome cognome, indirizzi postali ed email, numeri di telefono, numeri di identificazione istituzionali (matricola), corsi di studio o professione, informazioni sui movimenti di materiale bibliografico - , forniti anche verbalmente o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengono trattati (mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima) esclusivamente per le finalità della convenzione stessa, per la fornitura dei servizi di circolazione dei documenti e di informazioni bibliografiche, comunicazioni sulle attività delle biblioteche degli Atenei, servizi connessi alle finalità istituzionali di didattica e di ricerca.

I dati di contatto ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- per il Politecnico di Torino, Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono politecnicoditorino@pec.polito.it, per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it; il Responsabile della protezione dei dati è contattabile a: dpo@polito.it
- per l'Università di Torino, Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Torino, con sede in Via Verdi, n. 8, 10124 Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono ateneo@pec.unito.it, per informazioni e chiarimenti: rpd@unito.it; il Responsabile per la protezione dei dati è contattabile a: rpd@unito.it
- per l'Università del Piemonte Orientale, Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, con sede in Via Duomo, n. 6, 13100 Vercelli, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono protocollo@pec.uniupo.it, per informazioni e chiarimenti: dpo@uniupo.it; il Responsabile per la protezione dei dati è contattabile a: dpo@uniupo.it
- per l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, Titolare del trattamento dei dati è l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, con sede in Strada Cappuccini, n. 2A, 11100 Aosta, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono protocollo@pec.univda.it, per informazioni e chiarimenti: rpd@univda.it; il Responsabile per la protezione dei dati (D.P.O.) è contattabile a: rpd@univda.it
- per l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, con sede in Piazza Vittorio Emanuele n. 9, Pollenzo - 12042 Bra (CN). I dati di contatto del Titolare sono presidente@unisg.it. Le richieste vanno rivolte al Data Protection Officer, responsabile per la protezione dei dati, attraverso l'indirizzo privacy@unisg.it.

Art. 17 – Impegni finanziari

La sottoscrizione della presente Convenzione, che regola convergenti attività di interesse pubblico ex articolo 15 L. 241/1990, non impegna gli Atenei a flussi finanziari tra di essi.

Eventuali accordi attuativi discendenti dalla presente convenzione potranno prevedere l'eventuale contributo a parziale copertura dei costi sostenuti da uno degli Atenei per l'attuazione di una specifica attività di interesse condiviso.

Art. 18 – Validità e durata della convenzione, controlli periodici, recesso, adesione di nuovi contraenti.

La presente convenzione ha validità quinquennale a partire dalla data di repertorizzazione, a seguito della firma elettronica apposta dall'Università degli Studi di Torino come ultimo firmatario.

Gli Atenei potranno modificare e/o integrare le previsioni della presente convenzione mediante un successivo accordo scritto, previa approvazione dei rispettivi organi competenti.

Allo scadere del termine, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti congiuntamente in attuazione della

presente convenzione, gli Atenei potranno procedere alla stipula di una nuova convenzione per proseguire l'attività intrapresa, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

Ciascun Ateneo è libero di recedere dalla presente convenzione inviando apposita comunicazione agli altri Atenei con lettera raccomandata A/R o PEC; il recesso avrà effetto trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di ricezione della comunicazione.

I referenti di ciascun Ateneo per la convenzione si consultano periodicamente onde verificare che la convenzione venga attuata e per proporre aggiornamenti, qualora se ne verifichi la necessità.

L'adesione di nuovi Atenei o Enti alla presente convenzione è possibile previa apposita richiesta scritta a tutti gli Atenei già parti della convenzione e delibera favorevole degli Organi rispettivamente competenti in ciascuno di essi. L'adesione di nuovi Atenei o Enti non modifica la durata della presente convenzione come stabilita dal presente articolo.

Art. 19 – Firma digitale e oneri fiscali

La presente convenzione è stipulata mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale degli Atenei, come disposto dall'art. 15 comma 2 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al DPR 26.04.1986 n. 131, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.

L'imposta di bollo, corrispondente all'importo di euro 48,00 (quarantotto/00), è dovuta sin dall'origine ed è a carico di ogni Ateneo in parti eguali. L'assolvimento dell'imposta verrà effettuata in modalità virtuale dal Politecnico di Torino sulla base dell'autorizzazione n. 5 del 2012 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Torino 1, protocollo n. 167908/2012 e valida dal 1 gennaio 2013. Tutti gli altri Atenei si impegnano a corrispondere ciascuno la quota di propria competenza.

Art. 20 – Foro competente

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il giudice amministrativo ha competenza esclusiva per qualsiasi controversia relativa allo svolgimento della presente convenzione ex articolo 133, comma 1, lett. a) n. 2) del Codice del processo amministrativo allegato al D. Lgs. n. 104 del 02.07.2010.

Art. 21 – Norme di riferimento

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni contenute nel Codice Civile, nonché quelle previste dalla legislazione vigente in materia, per quanto compatibili.

Eventuali iniziative che verranno avviate a fronte della presente convenzione, saranno regolamentate da

successivi e appositi accordi che verranno sottoposti all'approvazione dei rispettivi Atenei, in osservanza della normativa vigente e dei regolamenti interni.

Per il Politecnico di TORINO

Il Rettore Prof. Guido SARACCO

Per l'Università degli Studi di Torino

Il Rettore Prof. Stefano GEUNA

Per l'Università del Piemonte Orientale

Il Rettore Prof. Gian Carlo AVANZI

Per l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste

Il Rettore Prof.ssa Mariagrazia MONACI

Per l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche

Il Presidente Carlo PETRINI